Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 16 dicembre 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 16 DICEMBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Società per azioni Angelo Meneghini e figli, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1948. — **Società italiana per azioni per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1948. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni ex Società elettrica litoranea toscana 6 % sorteggiate il 1° dicembre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni ex Società toscana per imprese elettriche 4,50 % sorteggiate il 1° dicembre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dell'Alta Toscana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1948. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1948. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1948. — **Società finanziaria cooperativa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1948.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 novembre 1948, n. **1418.**

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario annuo di L. 10.000.000, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con la legge 6 maggio 1940, n. 500.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1948

EINAUDI

SARAGAT — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1948, n. **1419.**

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti Ministeriali 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, e le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini in dipendenza della soppressione della disciplina annonaria dello zucchero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3, l'imposta addizionale sullo zucchero, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e modificata con l'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107, è soppressa.

E' soppressa altresì l'imposta addizionale, stabilita nelle stesse misure, in aggiunta alla sovraimposta di confine, sullo zucchero importato dall'estero.

Art. 2.

Lo zucchero importato dall'estero (nel periodo di tempo compreso tra la data di pubblicazione del presente decreto e quella in cui entrerà in vigore una nuova tariffa doganale) è immesso in consumo nel territorio nazionale ad un prezzo non inferiore a quello stabilito per lo zucchero prodotto nell'interno.

La differenza fra il prezzo di costo dello zucchero estero — compreso il dazio di confine, gli accessori e ogni altra spesa di importazione — ed il prezzo di vendita previsto nel precedente comma, è avocata all'Erario. E' riconosciuto, a favore dell'importatore, un corrispettivo il cui ammontare è stabilito con decreti emanati dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

Lo zucchero importato dovrà essere custodito in magazzini doganali, anche di proprietà privata, finchè non venga versato quanto dovuto all'Erario.

Allo stesso regime è assoggettato lo zucchero importato da Ditte per uso proprio.

Art. 3.

Lo zucchero di provenienza estera importato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ed esistente in recinti e depositi doganali o nei magazzini generali, che alla suddetta data non abbia ancora assolto il pagamento dell'imposta addizionale, è assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 2.

In ogni altro caso, l'imposta addizionale sullo zucchero di provenienza estera ancora dovuta all'Erario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridotta a L. 70 per ogni kg. di zucchero di 1ª classe ed a L. 67 per kg. di zucchero di 2ª classe. Tali aliquote sono ulteriormente ridotte alla metà per lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate e del latte condensato.

E' esentato dal pagamento dell'imposta addizionale lo zucchero già importato per conto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Sullo zucchero interim-aid, già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in sostituzione dell'imposta addizionale ed in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L. 37 o di L. 35 per kg. secondo che lo zucchero sia di 1ª o di 2ª classe. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a L. 145 per kg. base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione.

Art. 4.

L'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L.	4.000
glucosio liquido .	»	2.000
zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	»	6.000
zucchero invertito liquido, ottenuto dai sughi d'uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84 %. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70 %, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato	»	3.000
zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito .	»	7.000

maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 5.

Allo zucchero impiegato nella fabbricazione dei sughi concentrati di uva e dei sughi concentrati di agrumi (arance, limoni, cedri e mandarini) è concessa la riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.

Art. 6.

I sughi di uva, per essere ammessi all'agevolezza fiscale di cui all'art. 5, devono essere costituiti da mosti concentrati di uva, al naturale, con zucchero (saccarosio) aggiunto in proporzione non superiore ad un terzo del prodotto finito e senza aggiunta di sostanze estranee di qualsivoglia specie.

I sughi di agrumi zuccherati, per essere ammessi alla agevolezza fiscale di cui all'art. 5, devono essere preparati:

a) con sughi di agrumi al naturale (arance, limoni, cedri e mandarini) ottenuti dalla spremitura del frutto, con o senza scorza, lievemente concentrati, e con aggiunta di zucchero;

b) con sughi base di agrumi ad alta concentrazione e con aggiunta di zucchero o di sciroppo di zucchero.

La percentuale di zucchero aggiunto non potrà eccedere il 65% nel prodotto finito.

I prodotti finiti (sughi di agrumi zuccherati) devono essere preparati con una quantità di sugo base non inferiore al 35 %, valutata come sugo naturale, e devono avere un tenore in acidità non inferiore al 2 % per quelli di limone e cedro e non inferiore all'1,50 % per quelli di arancia e mandarino. Essi devono avere gusto e aroma spiccati del frutto da cui provengono; l'aroma e il gusto dei sughi di agrumi zuccherati possono essere rinforzati con aggiunta di piccole percentuali di acoolati di agrumi.

I sughi concentrati di uva e di agrumi preparati con aggiunta di zucchero ad imposta ridotta debbono essere destinati al consumo diretto come bibita, con o senza aggiunta di acqua, e non possono essere spediti a fabbriche o laboratori che comunque li impieghino nella preparazione di altri prodotti non ammessi all'agevolezza.

Essi possono essere riposti, per la vendita, oltre che in bottiglie, anche in damigiane della capacità massima di 50 litri.

E' fatto divieto di sottoporre i sughi di uva e di agrumi, preparati con zucchero ad imposta ridotta, a trattamenti di depurazione di qualsiasi genere: è ammessa la diluizione di essi con acqua e il successivo condizionamento in bottigliette per il consumo diretto come bibita.

Art. 7.

Nei casi previsti negli articoli 5 e 6 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite con il decreto Ministeriale 14 maggio 1948, relative alla concessione di analoghe agevolazioni fiscali per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato.

Non è consentita, peraltro, l'istituzione di magazzini fiduciari per la custodia dei sughi concentrati di uva zuccherati e dei sughi concentrati e zuccherati di agrumi.

Art. 8.

L'articolo 8 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, modificato con l'art. 8 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente:

La voce « Mosto cotto o concentrato » del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

Mosto cotto o concentrato:

— Cotto o concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso, avente un'acidità inferiore a 0,70 % calcolata in acido tartarico. Come zucchero invertito del n. 39-*bis* tariffa.

— Cotto o concentrato avente requisiti diversi da quello precedente, preparato con o senza zucchero:

a) solido o pastoso. Come marmellate ecc. del n. 44 tariffa;

b) liquido. Come sciroppi per bibite del n. 112 tariffa.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente:

Ferma la norma di cui al secondo comma dell'art. 2 dell'allegato *B*) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, nelle marmellate fabbricate con zucchero agevolato deve essere del 65 % o più. In via di tolleranza può ammettersi che l'anzidetto tenore zuccherino totale sia lievemente inferiore al 65 %, ma in ogni caso non inferiore al 63 %.

Art. 10.

Le controversie relative all'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione delle marmellate, del latte consensato, dei sughi di uva e di agrumi zuccherati alla riduzione dell'imposta sullo zucchero adoperato, sono decise con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 11.

Chiunque destina lo zucchero al quale è stata concessa l'agevolezza di cui all'art. 5 del presente decreto ad uso diverso da quello per cui fu accordata l'agevolezza stessa, ovvero destina i prodotti fabbricati con detto zucchero ad usi diversi dal consumo diretto nei modi previsti dal presente decreto, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

Art. 12.

Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie zuccherine, saranno effettuate in base ai nuovi carichi d'imposta per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal trentesimo giorno dalla data di applicazione del presente decreto.

Art. 13.

L'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è abrogato.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1948, n. 1420.

Sospensiva dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale e telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle promozioni al grado 6° di gruppo *A* del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica che si effettueranno nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde, per i funzionari che alla data del 31 dicembre 1947 abbiano posseduto l'anzianità voluta per essere scrutinati a tale grado, dal requisito richiesto dall'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

I funzionari di grado 7° del gruppo *A* suddetto che, alla data medesima, non abbiano posseduto l'anzianità prescritta per essere scrutinati al grado superiore, dopo maturata tale anzianità, saranno considerati, nello scrutinio al grado 6°, come forniti del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 citato anche se non abbiano prestato il periodo di servizio ivi indicato, purchè prestino lodevole servizio nell'Amministrazione provinciale, con funzioni del proprio grado o di grado superiore, da data non posteriore a quella del primo scrutinio che sarà effettuato per il grado 6° di gruppo *A* successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1948, n. 1421.

Variazione della tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1948 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili è stabilita come segue:

sale comune .	L.	5.000	il q.le
» scelto . .	»	7.000	»
» macinato	»	8.000	»
» raffinato	»	12.000	»
» Candor	»	20.000	»
» Niveo	»	22.000	»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 100. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Turchia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate a partire dal 15 novembre 1948 o ancora da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Turchia o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 15 novembre 1948 in favore di persone fisiche e giuridiche residenti in Turchia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in Turchia degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo è effettuato mediante accreditamento del corrispondente controvalore in dollari degli Stati Uniti d'America nel conto aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi al nome della Banca Centrale della Repubblica di Turchia.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'ordine cronologico dei versamenti, invia alla Banca Centrale della Repubblica di Turchia avvisi di versamento espressi in dollari degli Stati Uniti d'America.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma, il giorno precedente quello del versamento, sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Per i debiti espressi in valute estere diverse dal dollaro U.S.A. e dalla lira italiana, le parti interessate concordano l'importo in dollari U.S.A. corrispondente al debito da regolare. Per tali debiti il debitore non è liberato del suo debito se non quando il creditore abbia ricevuto l'ammontare integrale del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori in Italia del corrispettivo delle merci esportate in Turchia e di altri crediti di natura commerciale è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi secondo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento in dollari U.S.A. emessi dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia a debito del conto aperto a nome della stessa banca presso l'Ufficio italiano dei cambi medesimo.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane di tali ordini di pagamento in dollari U.S.A. è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previsto dal punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Turchia e regolata attraverso il conto aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Centrale della Repubblica di Turchia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta convenuta;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Turchia e regolate attraverso il conto aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Centrale della Repubblica di Turchia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art 1 il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 6 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Turchia di merci originarie e provenienti dall'Italia e regolate attraverso il conto aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta convenuta e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Per le merci originarie e provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente in Turchia con regolamento attraverso il conto aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana, in luogo dell'apposita denuncia di cui ai comma precedenti, il benestare rilasciato dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Turchia destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banca Centrale della Repubblica di Turchia sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo turco, il 10 novembre 1948.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1948, registro n. 30 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta), di un mutuo di L. 26.205.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Antonietta di Napoli di Eduardo, nata a Salerno il 13 settembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5546)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pesaro, denominata Monte San Bartolo

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Pesaro, denominati Monte San Bartolo, della estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

a *nord*: mare Adriatico;
a *nord-ovest*: strada vicinale Vallugola e mare Adriatico;
ad *ovest*: cresta del monte San Bartolo;
a *sud*: bocca del lupo;
ad *est*: mare Adriatico.

(5448)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Pellegrino Parmense (Parma) dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord* e *nord ovest*: strada da Pellegrino a Bore;
ad *ovest*: mulattiera di casa « Ravesi » per quota 625 e l'impluvio a nord-est di casa « Colombo »;
a *sud*: torrente Stirone e mulattiera che passando a sud di casa « Monachina » raggiunge le quote 636 e 650;
a *sud-est*: carreggiabile da quota 650 passando per l'Oratorio fino alla strada Pellegrino-Fornovo;
a *nord-est*: strada Pellegrino-Fornovo e poi il torrente Stirone.

(5449)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze)

La zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze), della estensione di ettari 411, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 novembre 1946, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(5526)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « N. Colajanni », con sede in Menfi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1948, i poteri conferiti al dott. Antonino Papa, commissario della Società cooperativa agricola « N. Colajanni », con sede in Menfi, sono stati prorogati al 15 febbraio 1949.

(5476)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Casa del Popolo », con sede in San Marzanotto d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 dicembre 1948, i poteri conferiti al geometra prof. Pietro Perrone, commissario della Società cooperativa « Casa del Popolo », con sede in San Marzanotto d'Asti, sono stati prorogati al 10 febbraio 1949.

(5477)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ruolo di anzianità del personale per l'anno 1948

In conformità dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale civile del Ministero della marina mercantile per l'anno 1948.

(5556)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1948 - N. 221

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,725
Id. 3,50 % 1902	71,10
Id. 3 % lordo	50,70
Id. 5 % 1935	96,925
Redimibile 3,50 % 1934	71,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,025
Id. 5 % 1936	93,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, ed art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1948, n. 20447/2/12300 col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Modena;

Vista la nota del Prefetto di Modena in data 22 settembre 1948, n. 36781/3 San. con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Alessandro Vitelli Casella, trasferito in altra sede, nella sua qualità di segretario della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alessandro Vitelli Casella, trasferito in altra sede, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Modena il dott. Aldo Giovannitti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5510)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1948, n. 31653 San., col quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Varese;

Visti i verbali in data 29 e 30 ottobre, 3, 11 e 12 novembre 1948 della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio 24 novembre 1948, n. 23862;

Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione predetta;

Visti gli articoli 8 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937 e l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso descritto nelle premesse compilata dalla Commissione giudicatrice:

1) Morelli Giovanni . . . . punti 68,50 su 100
2) Brunetta Giovanni . . . » 58 — »

Varese, addì 19 novembre 1948

Il prefetto: SOLDAINI

(5548)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.